



# COMUNE DI AVERSA

PROVINCIA DI CASERTA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio avv.to Luigi Maria D'Angiolella, avv.to Gennaro Dell'Aversana, Comune di Casaluce, sentenza n. 00945/23, Farmacia Maria SS di Casaluce Sas del dott. Aurisicchio Silvestro & C., Farmacia S. Pio Snc, Comune di Casaluce c/ Comune di Aversa

Su proposta dell'Assessore Attività Produttive

Premesso

che con ricorso assunto al numero di registro generale 1831 del 2022 depositato in data 07.04.2022 innanzi al TAR della Campania – Sezione III – la Farmacia Maria SS di Casaluce Sas del dott. Aurisicchio Silvestro & C. e la Farmacia S. Pio Snc nonché con ricorso assunto al numero di registro generale 2799 del 2022 depositato in data 06.06.2022 innanzi al TAR della Campania – Sezione III – il Comune di Casaluce, in persona del Sindaco p.t., hanno chiesto l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania;

che questa amministrazione si è costituita nel giudizio, incaricando della difesa dell'ente l'avvocato Domenico Pignetti e l'avvocato Giuseppe Nerone;

Considerato

che in data 12.12.2022 il TAR della Campania - Sezione III - ha emesso la sentenza n. 00945/23 relativa al giudizio sopra descritto, pubblicata in data 10.02.2023, comunicata in data 10 febbraio 2023, con la quale questa Amministrazione viene condannata a pagare in solido con la Regione Campania e D'Antonio Marina:

- a favore degli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Gennaro Dell'Aversana (quali difensori della Farmacia Maria SS di Casaluce Sas del dott. Aurisicchio Silvestro & C. e della farmacia S. Pio Snc), con attribuzione, le spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rifusione del contributo unificato;
- a favore del Comune di Casaluce, in persona del Sindaco p.t., le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rifusione del contributo unificato.

Rilevato, che il TAR della Campania – Sezione III – ha condannato in maniera solidale il Comune di Aversa con la Regione Campania e D'Antonio Marina, si dà mandato sin da ora agli avvocati difensori di questa Amministrazione di recuperare quanto a pagarsi dagli obbligati in solido.

Dato atto

che è necessario provvedere al pagamento del dovuto entro i successivi 120 giorni dalla data di notifica della sentenza al fine di evitare di subire azioni esecutive;

Constatato

che la documentazione istruttoria presente agli atti del fascicolo impone di liquidare dette somme senza indugio alcuno, anche perché la sentenza descritta è immediatamente esecutiva né tanto meno è stata oggetto di gravame da parte di questa amministrazione;

che la fattispecie descritta è riconducibile al noto fenomeno di "debito fuori bilancio" che, secondo l'elaborazione dottrinale e le pronunce giurisprudenziali conducono a considerare il debito fuori bilancio, inteso come fattispecie astratta, quale obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;

che la contabilità pubblica disciplina in modo analitico il procedimento di spesa affinché l'azione della Pubblica Amministrazione sia funzionalizzata al fine di garantire alla collettività che essa sarà svolta nel rispetto del principio di legalità", pertanto "la locuzione <<fuori bilancio>> è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del Piano esecutivo di gestione;

che in taluni casi ben precisi previsti dal T.U.E.L. queste posizioni debitorie irregolari possono essere "incorporate" nel sistema contabile dell'ente, attraverso l'operazione tecnica definita di "riconoscimento", che consente di realizzare un perfetto allineamento tra l'aspetto giuridico e l'aspetto contabile;

che questi casi sono rappresentati dalle fattispecie elencate nell'articolo 194 del T.U.E.L. che disciplina l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio individuando le tipologie per le quali è resa possibile l'imputazione dell'insorto obbligo in capo all'ente con l'adozione di apposita deliberazione del Consiglio;

che il procedimento teso al riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta uno strumento di flessibilità della contabilità finanziaria, al pari delle variazioni di bilancio, al fine di garantire una funzionalità ed un'operatività coerente con la dinamicità che caratterizza il mondo esterno con il quale l'amministrazione deve confrontarsi;

che la norma introdotta dall'articolo 194 del Testo Unico degli Enti Locali introduce una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità di debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio;

che i principi contabili sanciscono che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori;

che i medesimi principi contabili prevedono che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

che, in considerazione di quanto rappresentato, questa amministrazione deve adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia, garantendo l'applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio;

che i principi contabili, con riferimento alla fattispecie del debito fuori bilancio derivato da sentenze esecutive, evidenziano il significato peculiare del provvedimento consiliare di riconoscimento del debito nel senso di ritenere il significato del provvedimento del Consiglio non nel riconoscimento di una legittimità del debito che già esiste, ma nella necessità di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

#### Osservato

che la giurisprudenza contabile ritiene "che in tutte le fattispecie previste dall'art. 194 TUEL la delibera di Consiglio serve per ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese;

che la medesima giurisprudenza contabile sostiene la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall'art. 194 TUEL ... infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il

COMUNE DI AVERSA PROT. 0036898-29/05/2023-E\_2512-PS-0003-00030005-C-004190034-0002-0225-0224-0100-0001-0009

Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito poiché la misura del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle altre ipotesi descritte dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale;

che anche la Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti afferma che tra le tipologie di debito fuori bilancio, quella indicata dal comma 1, lett. a), relativa ai debiti derivanti da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'ente locale, ad eseguirlo;

**Rilevato**

che la fattispecie descritta è caratterizzata dall'assenza dell'elemento discrezionale nella decisione dell'organo consiliare che non può non riconoscere il debito derivante da una sentenza esecutiva evitando il formarsi di ulteriori oneri a carico dell'ente per interessi o spese legali;

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1. Di fare proprio quanto detto in premessa riportando in questa sede tutte le motivazioni esposte;
2. Di riconoscere ai sensi dell'articolo 194 lettera "a" del Testo Unico degli Enti Locali la legittimità del debito scaturito dalla sentenza n. 00945/23 emessa in data 12.12.2022 dal TAR della Campania – Sezione III – pubblicata in data 10.02.2023, relativa al giudizio intercorso tra Farmacia Maria SS di Casaluce Sas del dott. Aurisicchio Silvestro & C., Farmacia S. Pio Snc, Comune di Casaluce e questa amministrazione, con la quale questo Ente viene condannato a pagare:
  - o a favore degli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Gennaro Dell'Aversana (quali difensori della Farmacia Maria SS di Casaluce Sas del dott. Aurisicchio Silvestro & C. e della Farmacia S. Pio Snc), con attribuzione, le spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, per un totale di Euro 5.924,43, comprensivo di interessi, oltre euro 650 di contributo unificato;
  - o a favore del Comune di Casaluce, in persona del Sindaco p.t., le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, per un totale di Euro 2.962,21, comprensivo di interessi.
3. Di dare atto che la copertura finanziaria del presente atto è garantita dalla previsione contenuta nell'intervento codice 1.2.1.10. (capitolo 137/2).
4. Di incaricare gli avvocati difensori di questa Amministrazione di recuperare gli importi sopra indicati dagli obbligati in solido
5. Di incaricare il Dirigente del settore competente di adottare tutti gli atti consequenziali al presente atto;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il risultato della seguente separata votazione

L'Assessore Attività Produttive

Per quanto concerne la regolarità TECNICA si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente *ad interim*  
- Dott. Giovanni Gangi -


A = 697 I 551

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

- Dott.ssa Gemma Accardo -

26.05.2023



## CITTÀ DI AVERSA POLIZIA LOCALE

Via San Lorenzo n. 19 - 81031 Aversa (Ce)  
Tel. 081-9791611 – Fax 081-9791606  
e-mail: poliziamunicipale@comune.aversa.ce.it

### IL DIRIGENTE

#### Premesso

che con ricorso assunto al numero di registro generale 1831 del 2022 depositato in data 07.04.2022 innanzi al TAR della Campania – Sezione III – la Farmacia Maria SS di Casaluce Sas del dott. Aurisicchio Silvestro & C. e la Farmacia S. Pio Snc nonché con ricorso assunto al numero di registro generale 2799 del 2022 depositato in data 06.06.2022 innanzi al TAR della Campania – Sezione III – il Comune di Casaluce, in persona del Sindaco p.t., hanno chiesto l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania;

che questa amministrazione si è costituita nel giudizio, incaricando della difesa dell'ente l'avvocato Domenico Pignetti e l'avvocato Giuseppe Nerone;

#### Considerato

che in data 12.12.2022 il TAR della Campania - Sezione III - ha emesso la sentenza n. 00945/23 relativa al giudizio sopra descritto, pubblicata in data 10.02.2023, comunicata in data 10 febbraio 2023, con la quale questa Amministrazione viene condannata a pagare in solido con la Regione Campania e D'Antonio Marina:

- a favore degli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Gennaro Dell'Aversana (quali difensori della Farmacia Maria SS di Casaluce Sas del dott. Aurisicchio Silvestro & C. e della farmacia S. Pio Snc), con attribuzione, le spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rifusione del contributo unificato;
- a favore del Comune di Casaluce, in persona del Sindaco p.t., le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rifusione del contributo unificato.

Rilevato, che il TAR della Campania – Sezione III – ha condannato in maniera solidale il Comune di Aversa con la Regione Campania e D'Antonio Marina, si dà mandato sin da ora agli avvocati difensori di questa Amministrazione di recuperare quanto a pagarsi dagli obbligati in solido.

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di evitare ulteriore aggravio di spese a carico di questo Ente;

ATTESO che nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/00 e che, pertanto, occorre procedere al riconoscimento delle somme di cui è condanna, come atto di mera esecuzione del provvedimento del Giudice;

VISTO il T.U. degli EE.LL.;

### ATTESTA

la legittimità dei seguenti crediti vantati dando atto che si provvederà al recupero del 33,3% nei confronti dei coobbligati:

- a favore degli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Gennaro Dell'Aversana (quali difensori della Farmacia Maria SS di Casaluce Sas del dott. Aurisicchio Silvestro & C. e della farmacia S. Pio Snc), con attribuzione, le spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rifusione del contributo unificato;
- a favore del Comune di Casaluce, in persona del Sindaco p.t., le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge e rifusione del contributo unificato

Il Dirigente *ad interim*  
dott. Giovanni GANGI

# COMUNE DI AVERSA

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 32 del 21/06/2023

### PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

#### “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 Comma 1 lettera a) – SENT. 945/23 TAR CAMPANIA - VERTENZA COMUNE DI AVERSA/COMUNE DI CASALUCE - FARMACIA MARIA SS DI CASALUCE E FARMACIA S. PIO SNC”

Il giorno 21 del mese di giugno dell’anno duemilaventitre, i sottoscritti Dott. Luigi Pezzullo (Presidente), Dott. Enricomaria Guerra (Componente) e Dott.ssa Ida Coccurullo (Componente), costituenti il Collegio dei Revisori del Comune di Aversa, nominati con Delibere del C.C. n. 23 del 27/05/2020, costituiti in sede separata, tramite conference call, in riferimento alla richiesta di parere alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 Comma 1 lettera a) – SENT. 945/23 TAR CAMPANIA - VERTENZA COMUNE DI AVERSA/COMUNE DI CASALUCE - FARMACIA MARIA SS DI CASALUCE E FARMACIA S. PIO SNC”

#### VISTI

- la documentazione presentata a questo Collegio, composta dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale a firma dell’Assessore alle Attività Produttive Dott. Francesco Saggio per € 9.536,64 corredata della copia della sentenza e dell’attestazione, a firma del Dirigente ad Interim Dott. Giovanni Gangi, come di seguito elencata:

| Nr            | PARTE                                               | SENTENZA                       | IMPORTO PER LA PARTE | LEGALE                                                  | IMPORTO PER IL LEGALE | IMPORTO LORDO | CONTIBUTO UNIFICATO | TOTALE            |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1             | Farmacia Maria SS di Casaluce e Farmacia S. Pio Snc | TAR CAMPANIA Sent. n. 945/2023 | € 0,00               | Avv.ti Luigi Maria D’Angiolella e Gennaro Dell’Aversana | € 5.924,43            | € 5.924,43    | € 650,00            | € 6.574,43        |
| 2             | Comune di Casaluce                                  | TAR CAMPANIA Sent. n. 945/2023 | € 2.962,21           |                                                         | € 0,00                | € 2.962,21    | € 0,00              | € 2.962,21        |
| <b>TOTALE</b> |                                                     |                                |                      |                                                         |                       |               |                     | <b>€ 9.536,64</b> |

- l’art. 194, comma 1, del D. Lgs 267/2000, che prevede, alla lettera a), il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio con delibera di consiglio comunale, per le sentenze esecutive;

#### DATO ATTO

- che il suddetto debito non è presente tra i residui passivi dell’Ente;
- che la somma da riconoscere come dfb ammonta ad € 9.536,64;
- che per la relativa copertura finanziaria si trova capienza e, pertanto, la spesa per il pagamento sarà imputata sul codice di bilancio Mi.1, Pr.2, Ti1, Ma,10 (cap. 137/2) del bilancio di previsione

2022/2024, relativamente all'anno 2023;

### CONSIDERATO

- ✓ il Parere di Regolarità Tecnica favorevole espresso dal Dirigente ad Interim dell'Area Dott. Giovanni Gangi;
- ✓ il Parere di Regolarità Contabile favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria Dott.ssa Gemma Accardo
- ✓

### ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera di Consiglio Comunale per il riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza indicata nella tabella precedente, pari a complessivi € 9.536,64, ed il relativo finanziamento al codice di bilancio Mi.1, Pr.2, Ti1, Ma,10 (cap. 137/2), del bilancio di previsione 2022/2024 per l'anno 2023, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

Il Collegio dei Revisori, infine, ricorda che, ai sensi dell'art. 227 del TUEL, le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

L'Organo di Revisione

Dott. Luigi Pezzullo

Dott. Enricomaria Guerra

Dott.ssa Ida Coccurullo

Pubblicato il 10/02/2023

N. 00945/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 01831/2022 REG.RIC.  
N. 02799/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Farmacia Maria SS. di Casaluce s.a.s. del Dott. Aurisicchio Silvestro & C. e Farmacia S. Pio s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Gennaro Dell'Aversana, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo avvocato in Napoli, viale Gramsci n. 16, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, dell'Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, con domicilio fisico eletto in Napoli, via Cesario Console n. 3, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta - non costituito in giudizio;

*nei confronti*



Comune di Casaluce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Via P. Colletta n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Marina D'Antonio, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia Europa con sede in Aversa (CE), Viale Europa n. 48, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Barbara Del Duca e Fabrizio Perla, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo avvocato in Napoli, via Melisurgo n. 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 2799 del 2022, proposto da Comune di Casaluce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Via P. Colletta n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, dell'Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, con domicilio fisico eletto in Napoli, via Cesario Console n. 3, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta - non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Marina D'Antonio, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia Europa con sede in Aversa (CE), Viale Europa n. 48, rappresentata e difesa dagli

avvocati Andrea Abbamonte, Barbara Del Duca e Fabrizio Perla, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo avvocato in Napoli, via Melisurgo n. 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Farmacia Maria SS. di Casaluce s.a.s. del Dott. Aurisicchio Silvestro & C., con sede in Casaluce (CE), e Farmacia S. Pio s.n.c., con sede in Casaluce (CE) - non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

*I) quanto al ricorso n. 1831 del 2022:*

*I.A) quanto al ricorso introduttivo:*

“a) del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31/03/2022 della Regione Campania avente ad oggetto l'autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica n. 9 di Aversa della “Farmacia della Dr.ssa D'Antonio Marina” dai locali di Aversa al Viale Europa n. 48 ai locali siti in Casaluce (CE) al Viale Europa n. 118; b) per quanto occorra, del provvedimento della Regione Campania prot. n. 2021.0220294 del 23/04/2021; c) della nota del Comune di Aversa prot. n. 0029876 del 17/06/2021 con cui ha trasmesso alla Regione Campania l'attestazione del Sindaco di Aversa e l'attestato dell'ufficio statistica della Città di Aversa; d) del provvedimento prot. n. 29876 del 17/06/2021 con cui il Sindaco del Comune di Aversa ha attestato ai sensi dell'art. 1, co. 4, L. 475/68, art. 13 D.P.R. 1275/71 e art. 1 L. 362/91 che il trasferimento della farmacia della dr.ssa D'Antonio Marina nei nuovi locali insistenti sul territorio del Comune di Casaluce hanno accesso dal viale Europa civico n. 118 facente parte dell'ambito del territorio di Aversa e rientrante nell'ambito territoriale della sede farmaceutica n. 9, che l'accesso dei nuovi locali dista almeno 200 metri dalle farmacie più vicine e che il trasferimento soddisfa le esigenze degli abitanti di zona; e) del provvedimento di attestazione prot. n. 14704 del 30/03/2021 emesso dell'Ufficio Statistica-Area Affari Generali del Comune di Aversa; f) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del certificato rilasciato dall'ASL Caserta prot. n. 73364 del 10.02.2022 avente ad oggetto parere igienico-sanitario favorevole per il trasferimento dei locali della sede farmaceutica della dott.ssa Marina D'Antonio, richiamato nel provvedimento di cui al punto a) (mai conosciuto dalle ricorrenti); g) del provvedimento di dichiarazione di regolarità del Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania, richiamato nel provvedimento di cui al punto a) (mai conosciuto dalle ricorrenti); h) per quanto

occorra, dell'istanza di trasferimento presentata dalla Dott.ssa D'Antonio Marina dell'8/04/2021 acquisita al prot. llo regionale n. 0189325, compresi gli allegati: relazione tecnica descrittiva dei locali, elaborato grafico, comunicazione inizio lavori asseverata, comunicazione fine lavori, segnalazione certificata agibilità (mai conosciuti dalle ricorrenti); i) se ed in quanto lesivo, del Decreto Dirigenziale n. 1172 del 12/12/2003 pubblicato sul B.U.R.C. n. 5 del 02/02/2004, richiamato nel provvedimento di cui al punto a); l) per quanto occorra, dell'eventuale sopralluogo di ispezione effettuato dal Servizio Sanitario presso i nuovi locali siti in Casaluce (CE) e di tutti i relativi atti e verbali; m) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, dell'eventuale parere reso dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta (mai conosciuto dalle ricorrenti); n) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, compresi pareri, accertamenti, sopralluoghi, verbali e quant'altro non a conoscenza delle ricorrenti, con riserva di motivi aggiunti.”

*L.B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 27 aprile 2022:*

“per quanto occorra, degli atti depositati nel giudizio in epigrafe dalla Regione Campania in data 21/04/2022 e, nello specifico: a) del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31/03/2022 della Regione Campania di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica n. 9 di Aversa della “Farmacia della Dr.ssa D'Antonio Marina” dai locali di Aversa al Viale Europa n. 48 ai locali siti in Casaluce (CE) al Viale Europa n. 118; b) per quanto occorra, della richiesta di chiarimenti avanzata dalla Regione Campania al Comune di Casaluce ed al Comune di Aversa, prot. n. 2022.0135296 del 11.03.2022; c) per quanto occorra, del Certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato dall'Asl di Caserta prot. m. 104002/UOPC1734 del 09.02.2022 acquisito al prot. regionale n. 73364 del 10.02.2022; d) per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 29876 del 17/06/2021 con cui il Sindaco del Comune di Aversa ha attestato i requisiti dei nuovi locali individuati dalla Dr.ssa D'Antonio marina; e) per quanto occorra, del provvedimento di attestazione prot. n. 14704 del 30/03/2021 emesso dell'Ufficio Statistica-Area Affari Generali del Comune di Aversa; f) per quanto occorra, della comunicazione di visita ispettiva ex art. 111 T.U.L.L.SS. della Regione Campania prot. n. 2022.018900 del 07.04.2022; g) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del Verbale di ispezione ex art. 111 T.U.L.L.SS. dell'11.04.2022 assunto al prot. 2022.0212741 del 21.04.2022; h) per quanto occorra, dell'attestazione del Comune di Aversa prot. n. 27517

del 07.06.2021 di pubblicazione della richiesta di trasferimento sede farmaceutica della dott.ssa D'Antonio Marina; i) per quanto occorra, dell'attestazione dell'Asl di Caserta prot. n. 557230/AAGG del 12.05.2021 di pubblicazione della richiesta di trasferimento della sede farmaceutica della dott.ssa D'Antonio Marina; l) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del Decreto Dirigenziale n. 1172 del 12/12/2003 pubblicato sul B.U.R.C. n. 5 del 02/02/2004, richiamato nei provvedimenti di cui al punto a) e b).”

II) *quanto al ricorso n. 2799 del 2022:*

“a) del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31/03/2022 della Regione Campania avente ad oggetto l'autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica n. 9 di Aversa della “Farmacia della Dr.ssa D'Antonio Marina” dai locali di Aversa al Viale Europa n. 48 ai locali siti in Casaluce (CE) al Viale Europa n. 118; b) per quanto occorra, del provvedimento regionale prot. n. 2021.0220294 del 23/04/2021; c) della nota del Comune di Aversa prot. n. 0029876 del 17/06/2021, recante la trasmissione alla Regione Campania delle attestazioni rilasciate dal Sindaco e dal locale ufficio statistica; d) del provvedimento prot. n. 29876 del 17/06/2021 con cui il Sindaco del Comune di Aversa ha attestato ai sensi degli artt. 1, co. 4, L. 475/68, 13 D.P.R. 1275/71 e 1 L. 362/91 che: <“Il trasferimento della farmacia della dr.ssa D'Antonio Marina nei nuovi locali insistenti sul territorio del Comune di Casaluce hanno accesso dal viale Europa civico n. 118 facente parte dell'ambito del territorio di Aversa e rientrante nell'ambito territoriale della sede farmaceutica n. 9, che l'accesso dei nuovi locali dista almeno 200 metri dalle farmacie più vicine e che il trasferimento soddisfa le esigenze degli abitanti di zona”>; e) della attestazione prot. n. 14704 del 30/03/2021 emessa dell'Ufficio Statistica-Area Affari Generali del Comune di Aversa; f) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del certificato rilasciato dall'ASL Caserta prot. n. 104002/UOPC734 del 9.2.2022, acquisito al prot. regionale 73364 del 10.02.2022 avente ad oggetto parere igienico - sanitario favorevole per il trasferimento dei locali della sede farmaceutica della dott.ssa Marina D'Antonio, richiamato nel provvedimento di cui al punto a); g) del provvedimento di dichiarazione di regolarità del Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania, richiamato nel provvedimento di cui al punto a); h) per quanto occorra, dell'istanza di trasferimento presentata dalla Dott.ssa D'Antonio Marina dell'8/04/2021 acquisita al prot. regio. n. 0189325, compresi gli allegati: relazione tecnica descrittiva dei locali, elaborato grafico, comunicazione inizio lavori asseverata, comunicazione fine lavori, segnalazione certificata agibilità; i) se ed in quanto lesivo, del Decreto Dirigenziale n.

1172 del 12/12/2003 pubblicato sul B.U.R.C. n. 5 del 02/02/2004, richiamato nel provvedimento di cui al punto a); l) per quanto occorra, del sopralluogo di ispezione effettuato dal Servizio Sanitario presso i nuovi locali siti in Casaluce (CE) e di tutti i relativi atti e verbali; m) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del(l'eventuale) parere reso dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta; n) per quanto occorra, della richiesta di chiarimenti avanzata dalla Regione Campania al Comune di Casaluce ed al Comune di Aversa, prot. n. 2022.0135296 dell'11.03.2022; o) per quanto occorra, della comunicazione di visita ispettiva ex art. 111 T.U.L.L.SS. prot. n. 2022.018900 del 07.04.2022; p) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del Verbale di ispezione ex art. 111 T.U.L.L.SS. dell'11.04.2022 assunto al prot. 2022.0212741 del 21.04.2022; q) per quanto occorra, dell'attestazione del Comune di Aversa prot. n. 27517 del 07.06.2021 di pubblicazione della richiesta di trasferimento sede farmaceutica della dott.ssa D'Antonio Marina; r) per quanto occorra, dell'attestazione dell'Asl di Caserta prot. n. 557230/AAGG del 12.05.2021 di pubblicazione della richiesta di trasferimento della sede farmaceutica della dott.ssa D'Antonio Marina; s) per quanto occorra ed in ragione dell'interesse vantato, delle seguenti delibere del Comune di Aversa: di C.C. n. 348 del 12.4.1988 (recante approvazione della nuova toponomastica); (del verbale) di G.M. n. 4362 del 19.3.1970 (avente ad oggetto ridenominazione strada provinciale Aversa – Villa Literno in Viale Europa); di G.M. n. 202 del 17.6.2003 (contenente la revisione della p.o. delle farmacie anno 2002, tuttora vigente); di G.M. n. 298 del 1997, 214 del 2014 e 205 del 24.5.2018 (afferenti lavori al Viale Europa); determine dirigenziali nn. 82 del 24.3.2022 e 92 del 6.4.2022 (relative all'intervento di mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione e forestazione di Viale Europa) t) per quanto occorra, del decreto regionale n. 5917 del 6.12.2002, recate l'approvazione della pianta organica del Comune di Aversa; u) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, compresi pareri, accertamenti, sopralluoghi, verbali e quant'altro non a conoscenza dell'interessato, con riserva di motivi aggiunti.”

Visti i ricorsi riuniti, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Aversa, dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, del Comune di Casaluce e di Marina D'Antonio, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia Europa con sede in Aversa (CE), Viale Europa n. 48, nel ricorso n. 1831 del 2022;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Aversa, dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta e di Marina D'Antonio, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia Europa con sede in Aversa (CE), Viale Europa n. 48, nel ricorso n. 2799 del 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso assunto al numero di registro generale 1831 del 2022, depositato in data 7 aprile 2022, la Farmacia Maria SS. di Casaluce s.a.s. del Dott. Aurisicchio Silvestro & C. e la Farmacia S. Pio s.n.c., titolari delle due sedi farmaceutiche del Comune di Casaluce (CE) site, rispettivamente, alla via Circumvallazione n. 39 e alla via Dante n. 28, hanno chiesto l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania avente ad oggetto "*Comune di Aversa (CE) sede farmaceutica n. 9 titolare Dott.ssa D'Antonio Marina trasferimento esercizio dai locali di Viale Europa n. 48 ai nuovi locali di Viale Europa n. 118 Autorizzazione*", nonché, per quanto occorra, degli altri atti specificati in epigrafe.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 475/1968 e s.m.i., violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971 e s.m.i. violazione e falsa applicazione della L. n. 362/1991 e s.m.i., violazione e falsa applicazione del D.L. del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in L. n. 27/2012 e s.m.i., violazione del giusto procedimento. violazione degli artt. 41 e 97 Cost., eccesso di potere per evidente errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa.

Parte ricorrente, premesso che la normativa di settore indicata in epigrafe prevederebbe che il trasferimento dei locali di una sede farmaceutica possa avvenire solo innanzi al rispetto contestuale di alcune condizioni, ossia che il trasferimento avvenga nell'ambito della sede di appartenenza del territorio comunale in cui è stata istituita, che i nuovi locali siano posti ad una distanza almeno di 200 m. da altre farmacie e che la nuova sede soddisfi le esigenze degli abitanti della zona, lamenta che il provvedimento autorizzativo del trasferimento e tutti gli atti, provvedimenti, note e pareri, nonché l'intero

procedimento finalizzato al trasferimento per cui è causa, sarebbero in contrasto con i presupposti della suddetta normativa; sarebbero dunque illegittimi avendo ad oggetto un trasferimento in locali appartenenti ad altro Comune, diverso da quello d'appartenenza e al di fuori della zona di pertinenza assegnata. L'intero procedimento sarebbe fondato sull'erroneo presupposto che i locali individuati dalla controinteressata per la nuova sede farmaceutica n. 9 di Aversa (di cui la stessa è titolare) ubicati nel Comune di Casaluce – e ciò sarebbe incontestato- abbiano il solo accesso civico ricadente nel Comune di Aversa. Tale errore in particolare deriverebbe presumibilmente sia dalla stessa istanza di trasferimento, sia dei provvedimenti emessi dal Sindaco di Aversa e dall'Ufficio Statistica di Aversa che avrebbero attestato che il civico n. 118 del Viale Europa rientrerebbe nel territorio del Comune di Aversa, inducendo così in errore la stessa Regione. Parte ricorrente sostiene, di contro, che il tratto stradale di Viale Europa in cui vi è il civico n. 118 rientrerebbe nel territorio del Comune di Casaluce e non invece in quello di Aversa, come comprovato dallo stesso Comune di Casaluce con la nota del 18 marzo 2022 del Responsabile dell'Area Tecnica (trasmessa alla Regione e di cui quest'ultima non avrebbe minimamente tenuto conto) ma come emergerebbe soprattutto dalle planimetrie catastali e dallo Stralcio planimetrico catastale della Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Territorio che risulta come allegato alla suddetta nota prot. n. 3318 del 18 marzo 2022. Parte ricorrente aggiunge che, peraltro, nello stesso provvedimento con cui il Sindaco di Aversa avrebbe attestato l'appartenenza (o meglio il solo affaccio) dell'accesso dei locali *de quo* al territorio del proprio Comune, sarebbe a sua volta basato sull'attestato dell'Ufficio statistica prot. n. 14704 del 30 marzo 2021 in cui tuttavia il Responsabile parrebbe limitarsi a rilevare che *“visti [...] i confini di cui al Piano Regolatore Generale tra Aversa e Casaluce; si attesta che il fabbricato sopra identificato, ricade nel territorio del Comune di Casaluce (CE), ed ha accesso dal viale Europa numero 118 (ex numero 63)”*. Rileva infine che il tratto stradale di Viale Europa in cui sono ubicati i locali oggetto della richiesta di trasferimento rientrerebbero nella pianta organica delle sedi farmaceutiche di Casaluce, che quest'ultimo avrebbe individuato per l'istituzione della terza sede farmaceutica.

II. Stessa censura sub I. Sotto diverso profilo sviamento di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.

Parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato in quanto la Regione Campania non avrebbe tenuto minimamente in considerazione

l'appartenenza del civico n. 118 del Viale Europa al territorio di Casaluce, pur essendo stato ampiamente chiarito da quest'ultimo con la citata nota prot. n. 3318 del 18 marzo 2022 (a cui era allegato anche lo stralcio planimetrico catastale della Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Territorio), trasmessa proprio in riscontro alla richiesta chiarimenti Prot. Gen. n. 2957/2022. Anzi il provvedimento impugnato si sarebbe limitato da un lato a ritenere sufficienti le precisazioni fornite dal solo Comune di Aversa e dalla stessa istante, e dall'altro a riferire che la perimetrazione delle sedi farmaceutiche della Pianta organica del Comune di Aversa (CE), di cui al B.U.R.C. n. 5 del 2 febbraio 2004, riporta la seguente delimitazione per la sede farmaceutica n. 9: “.....*Viale Europa (fino ad angolo Via Di Giacomo)*” e che l'immobile individuato dalla dott.ssa D'Antonio Marina ha accesso al civico n. 118 del viale Europa, il quale è situato all'interno del perimetro della sede farmaceutica n. 9 del Comune di Aversa (CE).

Al riguardo parte ricorrente innanzitutto sostiene che la circostanza che “Viale Europa (fino ad angolo via Di Giacomo)” sia ricompresa nella pianta organica della sede farmaceutica n. 9, non starebbe ad indicare che tutta Viale Europa sia appartenente al Comune di Aversa (né mai potrebbe). Precisa in particolare che Viale Europa (che inizia a partire dall'Angolo con Via Di Giacomo appartenente ad Aversa e, dunque, dal lato completamente opposto a quello quivi discusso) è una strada che attraversa diversi territori comunali, tra cui anche quello di Aversa e di Casaluce. Dunque, la pianta organica della sede farmaceutica n. 9 di Aversa, *ex adverso* richiamata, non potrebbe che fare riferimento esclusivamente al tratto di Viale Europa appartenente al solo Comune di Aversa e non anche a quella di altri Comuni. Inoltre lo stesso D.D. n. 1172 del 12 dicembre 2003 pubblicato sul BURC n. 5/2004 riporta anche la perimetrazione delle due sedi farmaceutiche di Casaluce, prevedendo, in particolare “1^ sede *INTERO TERRITORIO DEL COMUNE, ESCLUSO FRAZ. DI APRANO E CASALNUOVO A PIRO. 2^ sede FRAZIONE DI APRANO E CASALNUOVO A PIRO*”.

Ad avviso di parte ricorrente inoltre, quand'anche la “Pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caserta” adottata nel 2004 dalla Giunta Regionale Campana avesse incluso nella pianta organica della sede farmaceutica n. 9 di Aversa anche il tratto stradale di Vie appartenenti ad altri Comuni, tale pianificazione sarebbe oggi priva di ogni effetto, avendo la legge n. 27/2012 attribuito tale competenza esclusivamente in capo ai Comuni, proprio al fine di tutelare e assicurare un adeguato assetto del territorio.

COMUNE DI AVERSA Prot.0036861-29/06/2023-c\_a512-PG-0003-00020005-C-0079  
COMUNE DI AVERSA Prot.0008070-10/02/2023-c\_a512-PG-0006-0005-A 0011



III. Stessa censura sub II sotto diverso profilo; violazione e falsa applicazione della L. n. 27/2012, sviamento di potere per errore sui presupposti.

Parte ricorrente lamenta che un provvedimento ampiamente discrezionale come quello assunto dal Sindaco di Aversa (prot. n. 29876 del 17 giugno 2021), con cui avrebbe erroneamente attestato l'appartenenza dell'accesso dei nuovi locali al proprio territorio comunale (e, quindi, che il trasferimento avverrebbe nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di titolarità della dr.ssa D'Antonio Marina), avrebbe effetti pregiudizievoli sia nei confronti del Comune di Casaluce, in quanto proprietario del suolo in cui è situato l'immobile e del tratto stradale di accesso dello stesso, sia nei confronti di esse farmacie ricorrenti, istituite ed autorizzate nel Comune di Casaluce, per lo sconfinamento nel comune di appartenenza di una farmacia istituita in altro comune, nonché per il generale concreto assetto delle sedi farmaceutiche sul territorio e della pianta organica delle farmacie di Casaluce.

IV. Stessa censura sub I, II e III sotto diverso profilo.

Parte ricorrente, premesso che il trasferimento della farmacia oltre a dover avvenire all'interno della propria sede o pianta organica nell'ambito comunale e rispettare la distanza minima di almeno 200 m. dalla farmacia più vicina, deve altresì *"soddisfare le esigenze degli abitanti della zona"*, lamenta che nel caso di specie la Regione Campania ha chiesto al Sindaco di Aversa di attestare anche tale parametro, benché quest'ultimo non ne avesse l'autorità, proprio alla luce della circostanza che gli immobili oggetto del trasferimento ricadrebbero nell'ambito territoriale di altro Comune, con la conseguenza che ciò andrebbe ad incidere anche su di un ulteriore aspetto.

Dal momento che la Farmacia della controinteressata è stata istituita ed autorizzata come sede farmaceutica n. 9 di Aversa (e non certo di Casaluce), un trasferimento della sede farmaceutica con lo sconfinamento in altro Comune violerebbe ed altererebbe anche il criterio demografico previsto dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificato dall'art. 11 della Legge del 24 marzo 2012 n. 27, secondo cui deve esservi un determinato rapporto numerico fra le farmacie e la popolazione residente e nello specifico una farmacia ogni 3.300 abitanti, rapporto che nel caso di specie è stato calcolato per i soli abitanti del Comune di Aversa ma non anche di Casaluce.

V. Violazione del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, eccesso di potere difetto di istruttoria.

Ad avviso di parte ricorrente il provvedimento autorizzativo impugnato sarebbe illegittimo per la mancata acquisizione del parere da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta (o quantomeno di tale circostanza non se vi sarebbe conoscenza non essendo riportato nel provvedimento stesso).

Le farmacie ricorrenti hanno infine formulato una domanda istruttoria al fine di acquisire, con apposito Ordinanza Presidenziale, tutti gli atti del procedimento di trasferimento per cui è causa.

Con Decreto Presidenziale n. 722 dell'8 aprile 2022,

*“Ravvisata l'opportunità di consentire l'esame collegiale delle questioni sollevate re adhoc integra, occorrendo approfondire le ragioni poste a base del provvedimento impugnato, con particolare riferimento all'iter istruttorio seguito e alle questioni di sconfinamento dedotte;*

*Ritenuto che lo stesso interesse pubblico depone nel senso di evitare provvisorietà nel trasferimento di un esercizio farmaceutico, che offre un servizio pubblico, e considerato che non sono ravvisabili significativi pregiudizi per la controinteressata, trattandosi di mero trasferimento;*

*Ritenuto che ai fini della completezza istruttoria è necessario ordinare alle amministrazioni intimare il deposito in giudizio di tutti gli atti e documenti relativi all'istruttoria del procedimento de quo, ivi inclusi i pareri obbligatori prescritti, ed ogni altro elemento sulla base del quale è stata ritenuta la inclusione dei nuovi locali nella sede di pertinenza originaria della controinteressata, deposito che dovrà pervenire nelle forme del processo amministrativo telematico entro il termine del 26 aprile 2022, mandando alla segreteria per la comunicazione del presente decreto via PEC alle parti onerate,”*

è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche, sono stati disposti i suddetti incumbenti istruttori ed è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 maggio 2022.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Aversa che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto esso Comune non avrebbe emesso alcun provvedimento, né avrebbe alcuna competenza in merito al trasferimento delle farmacie essendo ogni procedura in capo alla Regione Campania; ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle farmacie ricorrenti e comunque l'infondatezza del ricorso in quanto le stesse si troverebbero ad una distanza superiore ai 200 mt, che costituirebbe l'unico vero limite imposto dalla L. n. 27/12. In riferimento all'affermazione delle ricorrenti che il tratto viario apparterrebbe al Comune di Casaluce, sostiene che tale aspetto non sarebbe corroborato da alcun elemento probatorio; al contrario esso Comune rappresenta di avere inoltrato all'Amministrazione Provinciale di

Caserta la richiesta tendente ad ottenere ogni documentazione attestante e comprovante la titolarità della strada Viale Europa, all'altezza del civico 118. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Aversa ha poi prodotto due memorie per la camera di consiglio; nella prima ha evidenziato che il suddetto tratto viario rientrerebbe nelle strade di esso Comune, come da delibera di C.C. 4362 del 1970 prodotta in giudizio; in allegato alla seconda ha depositato la delibera di G.M. 348/1988 avente ad oggetto "Denominazione Toponomastica del tratto di strada Aversa Villa Literno 2 tratto (deve alla pag 4 si afferma il cambio di denominazione della strada da Aversa Villa Literno in Viale Europa), la delibera di G.M. n 214/12 avente ad oggetto Lavori di manutenzione straordinaria di Viale Europa, la delibera di GM n 298/97, avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione di Viale Europa" con allegato stralcio del progetto, volti a provare l'appartenenza del tratto viario al Comune di Aversa assestato per il rigetto del ricorso.

Si è costituita in giudizio Marina D'Antonio, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia Europa con sede in Aversa (CE), Viale Europa n. 48, con mero atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso ed ha poi depositato documentazione.

Si sono altresì costituiti in giudizio il Comune di Casaluce e la Regione Campania con mero atto di stile chiedendo, rispettivamente, il rigetto e l'accoglimento del ricorso; l'amministrazione regionale ha inoltre depositato documentazione.

Parte ricorrente in data 27 aprile 2022 ha depositato il ricorso per motivi aggiunti con il quale ha chiesto l'annullamento, per quanto occorra, degli atti depositati in giudizio dalla Regione Campania in data 21 aprile 2022, specificati in epigrafe. Parte ricorrente, alla luce della suddetta documentazione, ha effettuato una più dettagliata ricostruzione cronologica dell'intero procedimento concernente l'autorizzazione per cui è causa. Le farmacie ricorrenti in via preliminare hanno ribadito la propria legittimazione e l'interesse a ricorrere, contestando le relative eccezioni sollevate; in particolare essendo le uniche due sedi, all'attualità, del Comune di Casaluce hanno rappresentato di essere legittimate e di avere interesse a ricorrere avverso un provvedimento autorizzativo ed un procedimento di trasferimento della sede farmaceutica appartenente ad un altro comune che sconfinerebbe nel territorio comunale di cui esse stesse fanno parte, risultando del tutto ininfluenza nel caso di specie la distanza delle proprie farmacie da quella della controinteressata, venendo in rilievo la questione rilevante dello sconfinamento di una farmacia da un comune ad un altro. La legittimazione e l'interesse ad agire sussisterebbe

quindi per una pluralità di motivi: innanzitutto esse subirebbero un danno dallo spostamento in sé per l'apertura di una terza sede farmaceutica di fatto nel territorio comunale di propria pertinenza e, avendo il Comune di Casaluce espresso la volontà di istituire una propria terza sede farmaceutica, ci si troverebbe nella situazione che quest'ultima sarebbe solo formalmente una terza sede farmaceutica mentre di fatto ne costituirebbe la quarta sede del territorio comunale, con conseguente compromissione e violazione anche del numero di farmacie in un comune in base al numero di abitanti dello stesso previsto dalla L. 475/1968, così come modificato dall'art. 11 della L. 27/2012, secondo cui deve essere un rapporto numerico fra il numero di farmacie e la popolazione residente e nello specifico una farmacia ogni 3.300 abitanti.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte le seguenti censure: I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 475/1968 e s.m.i., violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971 e s.m.i. violazione e falsa applicazione della L. n. 362/1991 e s.m.i., violazione e falsa applicazione del D.L. del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in L. n. 27/2012 e s.m.i., violazione del giusto procedimento. violazione degli artt. 41 e 97 Cost., eccesso di potere per evidente errore sui presupposti, violazione della L. n. 241/1990, difetto di motivazione e di difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa.

Parte ricorrente sostiene innanzitutto che la documentazione depositata dalla Regione Campania, che ha permesso di conoscere maggiormente l'iter procedurale sotteso al provvedimento autorizzativo impugnato, avrebbe confermato la sua assoluta illegittimità ed avrebbe fatto emergere un ulteriore vizio procedurale e motivazionale. In particolare nel decreto autorizzativo si sarebbe limitata a ribadire quanto già erroneamente espresso nella nota prot. n. 2022.0135296 dell'11 marzo 2022 e già sconfessato dalle osservazioni rese dal Comune di Casaluce senza fornire alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento e la mancata considerazione delle controdeduzioni e al discostamento da documenti che avrebbero inequivocabilmente dimostrato la posizione espressa dal suddetto ente comunale, tenuto anche conto della circostanza che, di contro, da quanto sarebbe dato conoscere, il Comune di Aversa e la farmacia controinteressata non avrebbero presentato controdeduzioni. Sostiene che la Regione resistente avrebbe dovuto quantomeno avviare una approfondita istruttoria al fine di stabilire in maniera univoca ed incontrovertibile la legittimità o meno del trasferimento autorizzato.

Ribadisce inoltre quanto già rappresentato nel secondo motivo del ricorso introduttivo relativamente alla pianta organica, al quale si rinvia per sinteticità.

II. Stessa censura sub I, sotto diverso profilo; difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa.

Le Farmacie ricorrenti sottolineano, come già rappresentato nel ricorso introduttivo, che la circostanza che l'immobile appartenga al territorio di Casaluce non sarebbe mai stata messa in discussione ma anzi sarebbe confermata dagli stessi Enti resistenti. In particolare il Comune di Aversa nelle proprie attestazioni ha sempre espresso che il fabbricato "*ricade nel territorio del Comune di Casaluce*". Inoltre nello stesso provvedimento impugnato la Regione Campania ha dato atto della circostanza che è stato il Comune di Casaluce a rilasciare al proprietario dei locali i titoli edilizi per la realizzazione dello stesso. Ribadisce inoltre quanto già rappresentato nel primo motivo del ricorso introduttivo relativamente alla appartenenza al territorio del Comune di Casaluce del tratto di viale Europa ove è ubicato il locale della sede farmaceutica oggetto del trasferimento per cui è causa, al quale si rinvia per sinteticità.

III. Stessa censura sub I e II sotto diverso profilo.

Alla luce della documentazione depositata dalla Regione le ricorrenti censurano nuovamente l'illegittimità di tutti gli atti assunti dagli enti partecipanti al procedimento, dunque sia le attestazioni rese dal Comune di Aversa, sia il Certificato del parere igienicosanitario dell'ASL di Caserta (oggi visionato), sia l'ispezione ex art. 111 T.U.L.L.SS. disposta dalla Regione Campania.

IV. Violazione del D.L. del 24/01/2012 n. 1, convertito in L. n. 27/2012, eccesso di potere difetto di istruttoria.

Parte ricorrente, premesso di avere già censurato con il quinto motivo del ricorso introduttivo la mancata acquisizione del parere da parte dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, lamenta che dalla documentazione depositata dalla Regione Campania si avrebbe la conferma dell'assenza di tale parere, che non sarebbe stato neppure mai richiesto dall'amministrazione competente, in violazione dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012.

Si è costituita in giudizio anche l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando che con riferimento al *thema decidendum* delineato ed evidenziato dalle ricorrenti non si rinverrebbero profili di

illegittimità né di contestazione dell'operato di essa ASL ed ha chiesto pertanto di essere estromessa dal presente giudizio.

Il Comune di Aversa ha prodotto una memoria per l'udienza camerale con la quale ha ribadito quanto già rappresentato nei precedenti scritti difensivi.

La Regione Campania ha depositato la relazione istruttoria prot. n. 0222193 del 27 aprile 2022 e una memoria con la quale ha ripercorso l'iter istruttorio che ha portato all'adozione del provvedimento autorizzativo impugnato rappresentando in particolare che, vista la segnalazione pervenuta dal Comune di Casaluce in merito all'appartenenza al proprio ambito territoriale dei locali presso i quali la controinteressata ha inteso trasferire il proprio esercizio farmaceutico, i competenti uffici regionali avevano provveduto ad inviare ad entrambi i comuni (di Aversa e di Casaluce) una richiesta di chiarimenti e di controdeduzioni. A tale richiesta, però il Comune di Casaluce si sarebbe limitato a ribadire che i descritti locali ricadevano nell'ambito del proprio territorio comunale, senza addurre documentazione sufficiente a superare quanto affermato dal Comune di Aversa, nonché quanto attestato dalla pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Aversa, pubblicata sul Burc n. 5 del 2 febbraio 2004. Residuando in capo agli uffici regionali la competenza all'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio farmaceutico sulla scorta di attestazioni e pareri resi dagli enti comunali, a cui è stata attribuita la competenza in tema di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, sulla scorta della documentazione prodotta dal Comune di Aversa (CE), non riscontrandosi alcun fenomeno di sconfinamento dalla sede farmaceutica assegnata alla istante, è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo contestato nel presente giudizio. Ritenuta pertanto la legittimità di tale provvedimento ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti.

Anche il Comune di Casaluce ha prodotto una memoria con la quale ha sostanzialmente ritenuto condivisibili tutti i motivi dedotti con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti dalle Farmacie ricorrenti ed ha concluso chiedendo, pertanto, il rigetto dell'odierno gravame.

Alla camera di consiglio del 3 maggio 2022 la Presidente ha disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 17 maggio 2022, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti presenti per mancanza di termini a difesa sui motivi aggiunti, con l'impegno dei controinteressati a non mettere in esecuzione il provvedimento impugnato.

Il Comune di Casaluce ha prodotto la relazione predisposta dal Responsabile dell'Area LL.PP. rappresentando che da essa emerge che: a) il locale in cui la Farmacia Europa intende trasferirsi è sito nel comprensorio del suddetto Ente locale; b) il trasferimento contestato inficia la localizzazione della terza sede farmaceutica (di Casaluce), sebbene correttamente istituita.

Parte controinteressata ha prodotto una perizia e una memoria con la quale, dopo aver ripercorso l'iter procedimentale del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 adottato in suo favore dalla Regione Campania, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto i ricorrenti sarebbero titolari di sedi farmaceutiche sita nel territorio comunale di Casaluce a notevole distanza dalla 9<sup>a</sup> sede farmaceutica di Aversa – anche dai locali con ingresso dal civico n. 118 di Viale Europa oggetto di lite. Ha dedotto comunque l'infondatezza del ricorso rappresentando in sintesi che il tratto della ex strada Provinciale Aversa-Villa Igiterno, che attraversa il territorio comunale di Aversa – ridenominato Viale Europa – appartarrebbe, come da disposizioni del Codice della Strada, al Comune di Aversa. Deduce che il Comune di Aversa ha provveduto con delibera di G.M. n. 202 del 17 giugno 2003 alla Revisione della Pianta Organica delle farmacie anno 2002, tuttora vigente, e dalla relativa planimetria si evincerebbe che la 9<sup>a</sup> sede farmaceutica comprende l'intero Viale Europa e le vie confinanti sul lato destro e sul lato sinistro, ivi compreso il tratto con accesso dal civico n. 118. Al riguardo osserva che né la delibera di G.M. n. 202 del 17 giugno 2003 del Comune di Aversa -avente ad oggetto la revisione della Pianta Organica delle farmacie anno 2002, né il D.D. regionale n. 1172 del 12 dicembre 2003 - avente ad oggetto la approvazione della Pianta Organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Caserta - sarebbero stati tempestivamente impugnati dagli odierni ricorrenti. Ad avviso di parte controinteressata la circostanza che il sedime dell'immobile ove è stata trasferita la farmacia ricada nel territorio del Comune di Casaluce non assumerebbe rilevanza in quanto ciò che rilevarebbe ai fini della legittimità del trasferimento dei locali sarebbe il rispetto delle condizioni prescritte dagli dell'art. 13 del d.P.R. n. 1275/71 e dell'art. 1 della L. 362/91 all'interno della P.O. di riferimento, ovvero il rispetto della distanza di 200 mt dalla farmacia più vicina, dovendosi misurare tale distanza tra soglia di ingresso e soglia di ingresso; ciò che rileva nel caso *de quo* sarebbe esclusivamente la inclusione del Viale Europa, civico 118, nel perimetro della sede farmaceutica assegnatale, avendo della piena facoltà di scelta dei locali ove allocare l'esercizio. Infondata sarebbe anche la censura di violazione del

criterio demografico stabilito dalla legge 475/68, così come modificato dall'art. 11 D.L. 1/12 (rapporto di una farmacia ogni 3000 abitanti), in quanto la popolazione residente da doversi prendere in considerazione sarebbe quella del Comune di Aversa.

All'esito della camera di consiglio del 17 maggio 2022 con ordinanza n. 1009 del 18 maggio 2022 questa Sezione,

*“CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso tenuto conto in particolare:*

*- del chiaro tenore delle disposizioni normative richiamate peraltro espressamente nel provvedimento impugnato, art. 13 del d.P.R. 1275/1971 che dispone “Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale...” e art. 1 della L. n. 362/91 che prevede “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.” e che, pertanto, consentono il trasferimento unicamente nell'ambito dello stesso territorio comunale nel quale fu concessa l'autorizzazione;*

*- che dal medesimo provvedimento impugnato emerge che la comunicazione di inizio lavori asseverata, la comunicazione di fine lavori e la segnalazione certificata di agibilità dei locali sono state presentate presso il Comune di Casaluce e cioè in un Comune diverso da quello di Aversa presso il quale ha sede all'attualità la sede farmaceutica della controinteressata, oggetto del provvedimento di trasferimento impugnato;*

*- che dalla nota del Comune di Casaluce, depositata il 12 maggio 2022, emerge che il provvedimento impugnato va a incidere anche sulla pianta organica delle sedi farmaceutiche del suddetto Comune ed in particolare sulla localizzazione della terza sede farmaceutica del Comune già istituita;*

*RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare;”*,

ha accolto la domanda incidentale di sospensione, per l'effetto ha sospeso l'efficacia del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica n. 9 di Aversa in titolarità della Dr.ssa D'Antonio Marina e ha fissato l'udienza pubblica del 12 dicembre 2022 per la discussione del ricorso nel merito.



Il Comune di Casaluce ha prodotto ulteriore documentazione, tutte le parti hanno prodotto memorie memoria di replica per l'udienza di discussione. In particolare il Comune di Casaluce nella memoria di replica ha tra l'altro rappresentato di aver acquisito la modulistica trasmessa ad esso Comune in data 16 settembre 2022 dalla società Sanben s.r.l. (ricollegabile ai figli della controinteressata), che ha avviato un'attività di parafarmacia nei medesimi locali in cui avrebbe dovuto trasferirsi la Farmacia Europa, nonché la missiva della Responsabile del SUAP di Casaluce del 28 ottobre 2022, con la quale si chiedono elementi integrativi in merito alla stessa pratica. Pertanto non sarebbe dato comprendere se la controinteressata rinunci (o meno) al trasferimento qui avversato.

La controinteressata nella memoria di replica depositata per l'udienza di discussione ha precisato di avere assegnato in comodato alla Sanben s.r.l., società dei propri figli, i locali di Viale Europa 118, per l'attivazione di una parafarmacia: trattasi di assegnazione in comodato gratuito revocabile *ad nutum*, e dunque in ragione degli esiti del presente giudizio. Ne discende la sussistenza del suo interesse concreto e attuale al rigetto delle avverse deduzioni e la conseguente conferma di legittimità del provvedimento impugnato.

Con il ricorso assunto al numero di registro generale 2799 del 2022, depositato in data 6 giugno 2022, il Comune di Casaluce ha chiesto l'annullamento del medesimo Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania avente ad oggetto "*Comune di Aversa (CE) sede farmaceutica n. 9 titolare Dott.ssa D'Antonio Marina trasferimento esercizio dai locali di Viale Europa n. 48 ai nuovi locali di Viale Europa n. 118 Autorizzazione*", oggetto di impugnazione con il ricorso n. 1831 del 2022, nonché, per quanto occorra, degli altri atti specificati in epigrafe.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I Violazione e falsa applicazione dei principii in materia di trasferimento di sedi farmaceutiche, eccesso di potere per mancato contemperamento di circostanze essenziali, violazione del giusto procedimento, disapplicazione delle delibere della Commissione Straordinaria del Comune di Casaluce n. 67 del 21 dicembre 2006 (recante l'istituzione della seconda sede farmaceutica) e della Giunta Comunale n. 41 del 6 giugno 2012 (inerente l'istituzione della terza sede farmaceutica), violazione del PRG del Comune di Casaluce, approvato con D.P.G.R.C. n. 4967 del 10 giugno 1987, del preliminare del PUC di Casaluce, del PTCP di Caserta e PTR Campania.

Il Comune ricorrente lamenta innanzitutto che la controinteressata intende effettuare un trasferimento della sede farmaceutica n. 9 di Aversa sconfinando nel Comune di Casaluce in cui sono ubicate le due attuali sedi delle Farmacie casalucesi. Peraltro il tratto stradale del Comune di Casaluce in cui sono situati i locali individuati per il trasferimento della suddetta farmacia rientrerebbe nella pianta organica delle sedi farmaceutiche di Casaluce ove è stata individuata l'istituzione della terza sede dell'Ente locale. Pertanto, il trasferimento di una farmacia appartenente ad altro ente nel proprio territorio arreca gravissimo nocumento al Comune di Casaluce, limitandone l'ambito territoriale di spettanza (in considerazione delle distanze minime tra due farmacie), ben potendo comportare anche l'ubicazione della nuova sede farmaceutica la distanza ravvicinata con le attuali due sedi.

Lamenta l'appartenenza ad esso Comune del tratto di strada interessato dal trasferimento, come attestato dall'Agenzia del Territorio di Caserta, con documento che è stato trasmesso nel corso del procedimento autorizzatorio impugnato alla Regione Campania. Inoltre sarebbe incontestato che l'immobile è ubicato sul territorio di Casaluce; d'altronde la stessa controinteressata avrebbe richiesto il rilascio dei titoli edilizi (ed il nulla osta all'allaccio sulla condotta idrica) ad esso Ente locale.

Il Violazione e falsa applicazione: dell'art. 1 della L. n. 475/1968 e s.m.i., dell'art. 13 del d.P.R. 1275/1971 e s.m.i., della L. n. 362/1991 e s.m.i., del D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012 e s.m.i., violazione del giusto procedimento, violazione degli artt. 41 e 97 Cost., eccesso di potere per evidente errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa.

Parte ricorrente, premesso che la normativa di settore indicata in rubrica prevede che il trasferimento dei locali di una sede farmaceutica possa essere assentito solo a condizione che: a) avvenga nell'ambito della sede di appartenenza del territorio comunale in cui è stata istituita; b) i nuovi locali siano posti ad una distanza almeno di 200 m. da altre farmacie; c) la nuova sede soddisfi le esigenze degli abitanti della zona, lamenta l'illegittimità del trasferimento della sede farmaceutica per cui è causa in quanto afferisce a locali ubicati in un altro Comune, diverso da quello d'appartenenza e al di fuori della zona di pertinenza assegnatagli. L'intero procedimento sarebbe fondato sull'erroneo presupposto che i locali individuati dalla controinteressata per la nuova sede farmaceutica n. 9 di Aversa (di cui la stessa è titolare) ubicati nel Comune di Casaluce abbiano il solo accesso civico ricadente nel Comune di Aversa, mentre il tratto stradale

di Viale Europa in cui è ubicato il civico n. 118 rientrerebbe nel Comune di Casaluce. Ciò sarebbe stato chiarito dalla nota del 18 marzo 2022 del Responsabile dell'Area Tecnica di Casaluce (trasmessa inutilmente alla Regione) dalla quale emergerebbe che Viale Europa attraversa diversi Comuni del comprensorio casertano, e che attesta che quel tratto stradale in cui v'è l'accesso dei nuovi locali individuati dalla controinteressata (così come l'intero immobile ricadente in Casaluce) rientra nel territorio comunale di Casaluce. Inoltre le planimetrie catastali e lo stralcio planimetrico catastale della Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio Territorio allegati alla suddetta nota confermerebbero la ridetta appartenenza sia dell'immobile sia dell'accesso civico n. 118 (peraltro edificato con titoli edilizi rilasciati dal Comune di Casaluce).

III. Ulteriore violazione delle stesse norme indicate sub I), eccesso di potere per errore e/o mancata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento.

La Regione Campania non avrebbe considerato che con nota prot. n. 3318 del 18 marzo 2022 (a cui era allegato anche lo stralcio planimetrico catastale della Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio del Territorio), trasmessa proprio in riscontro alla richiesta di chiarimenti Prot. Gen. n. 2957/2022, il Comune di Casaluce ha attestato l'appartenenza del civico n. 118 del Viale Europa al proprio territorio. In particolare, la circostanza che "Viale Europa (fino ad angolo via Di Giacomo)" sia ricompresa nella pianta organica della sede farmaceutica n. 9, non dimostrerebbe che tutta Viale Europa appartenga al Comune di Aversa; infatti Viale Europa (che inizia a partire dall'Angolo con Via Di Giacomo appartenente ad Aversa e, dunque, dal lato completamente opposto a quello qui discusso) attraversa diversi territori comunali, tra cui anche quello di Aversa e di Casaluce. Dunque, la pianta organica della sede farmaceutica n. 9 di Aversa *ex adverso* richiamata si riferirebbe al tratto di Viale Europa appartenente al solo Comune di Aversa e non anche a quello di altri Comuni.

Inoltre, lo stesso D.D. n. 1172 del 12 dicembre 2003 pubblicato sul BURC n. 5/2004 riporta anche la perimetrazione delle due sedi farmaceutiche di Casaluce, prevedendo, in particolare "1^ sede *INTERO TERRITORIO DEL COMUNE, ESCLUSO FRAZ. DI APRANO E CASALNUOVO A PIRO* 2^ sede *FRAZIONE DI APRANO E CASALNUOVO A PIRO*". Di conseguenza i locali situati al Viale Europa n. 118, ed appartenenti al territorio comunale di Casaluce, anche sulla base del Decreto di perimetrazione

*richiamato dalla Regione, non può rientrare in alcun modo nella pianta organica di una qualsiasi sede farmaceutica di altro Comune”.*

IV) Stessa censura sub III) sotto diverso profilo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 27/2012, sviamento di potere per errore sui presupposti.

Parte ricorrente lamenta che l'atto sindacale di Aversa (prot. n. 29876 del 17 giugno 2021) che erroneamente attesterebbe l'appartenenza dell'accesso dei nuovi locali al proprio territorio comunale (e, quindi, che il trasferimento avverrebbe nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di titolarità della controinteressata) inciderebbe negativamente: nei confronti di esso Comune (titolare territorialmente del suolo in cui è situato l'immobile e del tratto stradale di accesso dello stesso), nei confronti delle attuali farmacie casalucesi (che subirebbero lo sconfinamento di una farmacia istituita in altro Comune), e nei confronti del generale assetto delle sedi farmaceutiche di Casaluce.

Sotto altro profilo, il trasferimento della farmacia oltre a dover avvenire all'interno della propria sede o pianta organica comunale e rispettare la distanza minima di almeno 200 m. dalla farmacia più vicina, deve soddisfare le esigenze degli abitanti della zona: l'attestazione del soddisfacimento di tale ultimo requisito è stato chiesto dalla Regione al Sindaco di Aversa (che non sarebbe competente perché gli immobili oggetto del trasferimento ricadono nell'ambito territoriale di altro Comune). Verrebbe peraltro alterato il criterio demografico di cui alla L. n. 475/68, che prescrive una farmacia ogni 3.300 abitanti, in quanto con riferimento al trasferimento tale rapporto è stato calcolato per i soli abitanti del Comune di Aversa.

V) Violazione del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, eccesso di potere, difetto di istruttoria.

Nella vicenda all'esame non risulterebbe essere stato acquisito il parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta che, pur non essendo vincolante, l'Amministrazione avrebbe avuto comunque l'obbligo di richiedere, e che non sarebbe stato neppure mai richiesto dall'Amministrazione competente.

VI) Violazione e falsa applicazione: dell'art. 1 della L. n. 475/1968 e s.m.i., dell'art. 13 del d.P.R. 1275/1971 e s.m.i., della L. n. 362/1991 e s.m.i., del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012 e s.m.i. violazione del giusto procedimento, violazione degli artt. 41 e 97 Cost., eccesso di potere per evidente errore sui presupposti, violazione della L. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta.

Parte ricorrente lamenta che, nonostante il Comune di Casaluce avesse documentato l'appartenenza dell'immobile e del territorio *de quo* ai propri confini, la Regione avrebbe ugualmente autorizzato il trasferimento, e (trincerandosi ancora una volta erroneamente dietro il B.U.R.C. n. 5 del 2 febbraio 2004 o meglio il D.D. n. 1172 del 12 dicembre 2003 ivi pubblicato), nel Decreto 163/2022 ha ribadito immotivatamente il contenuto della nota prot. n. 2022.0135296 dell'11 marzo 2022, già sconfessata dalle osservazioni rese dal Comune di Casaluce. Ribadisce quanto già dedotto nel terzo motivo di ricorso in riferimento al tratto stradale di Viale Europa comprendente il civico n. 118. Sostiene che quand'anche il suddetto BURC, contenente la "Pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caserta" adottata nel 2004 dalla GRC, avesse incluso nella pianta organica della sede farmaceutica n. 9 di Aversa anche strade o parti di esse appartenenti ad altri Comuni, tale perimetrazione sarebbe oggi priva di ogni effetto, avendo la L. N. 27/2012 attribuito tale competenza esclusivamente ai Comuni.

VII) Stessa censura sub V) sotto diverso profilo. Difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta.

Parte ricorrente lamenta che, benché sia pacifico che l'immobile appartenga al territorio di Casaluce, sarebbe incomprensibile la ragione per cui Regione e Comune di Aversa abbiano avallato una richiesta di trasferimento in locali appartenenti ad altro Comune, senza una norma che lo legittimi, sul presupposto che il solo ingresso affacci su una strada del Comune che l'ha autorizzata. In caso contrario la nuova sede della Farmacia D'Antonio, pur essendo la sede farmaceutica n. 9 di Aversa, dovrebbe pagare tutte le tasse ed imposte (IMU, TARI, rifiuti speciali) non al Comune di Aversa (che ha sempre affermato che il fabbricato appartiene al territorio di Casaluce), ma ad altro ente. D'altra parte, nel D.D. n. 162/2022, la Regione Campania, prendendo atto dei titoli edilizi dell'immobile *de quo*, riferisce della "*copia segnalazione certificata agibilità [...] presentata al Comune di Casaluce (CE), per l'immobile ubicato in Aversa (CE) in viale Europa n. 118*".

VIII) Stessa censura sub VI) e VII) sotto diverso profilo.

Ad avviso di parte ricorrente sussisterebbe l'illegittimità degli atti assunti dagli Enti partecipanti al procedimento, sia quelli emanati dopo le dichiarazioni documentate effettuate da esso Comune (e notificate a tutti gli interessati) che avrebbero dimostrato l'illegittimità del trasferimento della sede n. 9 farmaceutica di Aversa nei locali e nel territorio di Casaluce; quanto a quelli emessi precedentemente gli stessi Enti avrebbero dovuto essere indotti a rivedere le posizioni assunte sulla base di un errato presupposto

e dunque, sia le attestazioni rese dal Comune di Aversa, sia il parere igienico sanitario dell'ASL di Caserta, sia l'ispezione ex art. 111 T.U.L.L.S.S. disposta dalla Regione Campania.

Parte ricorrente ha infine chiesto, ravvisando la sussistenza dei presupposti di legge, che fosse disposto la riunione del presente procedimento a quello contrassegnato dal RG n. 1831/2022, assegnato a questa Sezione.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Aversa che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto esso Comune non avrebbe emesso alcun provvedimento e né avrebbe alcuna competenza in merito al trasferimento delle farmacie essendo ogni procedura in capo alla Regione Campania; ha poi dedotto l'infondatezza del ricorso ribadendo quanto già rappresentato nella memoria di costituzione ed in quelli successivi nel ricorso n. 1831 del 2022 a cui si rinvia per sinteticità.

Si sono costituiti in giudizio Marina D'Antonio, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia Europa con sede in Aversa (CE), Viale Europa n. 48 e la Regione Campania con mero atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituita in giudizio anche l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rappresentando che con riferimento al *thema decidendum* delineato ed evidenziato dalle ricorrenti non si rinverrebbero profili di illegittimità né di contestazione dell'operato di essa ASL ed ha chiesto pertanto di essere estromessa dal presente giudizio.

Tutte le parti hanno prodotto memorie e memoria di replica per l'udienza di discussione rappresentando sostanzialmente quanto già dedotto e replicato nelle memorie depositate nel ricorso n. 1831 del 2022 a cui si rinvia. Parte controinteressata nella memoria di replica ha altresì osservato, in riferimento al tratto di Viale Europa contrassegnato dal n. civico 118, che parte ricorrente assume ricadere all'interno del proprio territorio comunale, che il medesimo Comune ricorrente non ha proposto azione di regolamento di confini e dunque non avrebbe demandato a questo Tribunale la decisione sull'esatta determinazione dei confini tra i due territori comunali. La Regione Campania ha prodotto in giudizio la relazione istruttoria della Direzione Generale Tutela della Salute prot. 313291 del 6 giugno 2022 con la quale ha ribadito la piena legittimità del provvedimento regionale impugnato dal Comune ricorrente.

All'udienza pubblica del 12 dicembre 2022 entrambe le cause sono state chiamate e assunte in decisione.

Il Collegio ritiene preliminarmente di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la stretta connessione oggettiva tra i ricorsi stessi e stante l'istanza di riunione del Comune di Casaluce nel ricorso n. 2799/2022.

Ed invero con il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, assunti al numero di registro generale 1831 del 2022 e il ricorso assunto al numero di registro generale 2799 del 2022, rispettivamente la Farmacia Maria SS. di Casaluce s.a.s. del Dott. Aurisicchio Silvestro & C. e la Farmacia S. Pio s.n.c., e il Comune di Casaluce hanno chiesto l'annullamento del medesimo Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania avente ad oggetto *"Comune di Aversa (CE) sede farmaceutica n. 9 titolare Dott.ssa D'Antonio Marina trasferimento esercizio dai locali di Viale Europa n. 48 ai nuovi locali di Viale Europa n. 118 Autorizzazione"*

Il Collegio deve innanzitutto esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso n. 1831 del 2022 per difetto di legittimazione attiva delle farmacie ricorrenti, sollevato dal Comune di Aversa, in quanto le stesse si troverebbero ad una distanza superiore ai 200 mt, che costituirebbe l'unico vero limite imposto dalla L. n. 27/12, nonché per carenza di interesse, eccezione sollevata dalla controinteressata, in quanto le ricorrenti sarebbero titolari di sedi farmaceutiche site nel territorio comunale di Casaluce a notevole distanza dalla 9<sup>a</sup> sede farmaceutica di Aversa – anche dai locali con ingresso dal civico n. 118 di Viale Europa oggetto di lite.

Le eccezioni sono infondate.

Al riguardo, come comprensibilmente rappresentato dalle ricorrenti già nel ricorso introduttivo, e come controdedotto nel ricorso per motivi aggiunti, le Farmacie ricorrenti sono legittimate ad agire nel presente ricorso essendo le uniche due sedi farmaceutiche, all'attualità, del Comune di Casaluce e risultando del tutto ininfluenze nel caso di specie la distanza delle proprie farmacie da quella della controinteressata. Ciò in quanto la fattispecie per cui è causa non verte sulla mera perimetrazione tra sedi farmaceutiche dello stesso Comune ma attiene alla questione rilevante dello sconfinamento di una farmacia da un Comune ad un altro, in quanto trattasi di ricorso proposto avverso un provvedimento autorizzativo di trasferimento della sede farmaceutica appartenente ad un altro Comune che sconfinerebbe nel territorio comunale di cui esse stesse fanno parte. Sussiste altresì l'interesse concreto e attuale a

ricorrere in quanto esse subirebbero un danno dallo spostamento in sé per l'apertura di una terza sede farmaceutica di fatto nel territorio comunale di propria pertinenza; inoltre, il provvedimento impugnato va a incidere anche sulla pianta organica delle sedi farmaceutiche del loro Comune ed in particolare sulla localizzazione della terza sede farmaceutica del Comune già istituita e, pertanto, ci si troverebbe nella situazione che quest'ultima sarebbe solo formalmente una terza sede farmaceutica mentre di fatto ne costituirebbe la quarta sede del territorio comunale, con conseguente compromissione e violazione anche del numero di farmacia in un Comune in base al numero di abitanti dello stesso previsto dalla L. 475/1968, così come modificato dall'art. 11 della L. 27/2012, secondo cui deve essere un rapporto numerico fra il numero di farmacie e la popolazione residente e nello specifico una farmacia ogni 3.300 abitanti, con inevitabile conseguenze nei loro confronti.

Deve altresì ritenersi infondata l'eccezione di possibile sopravvenuta carenza di interesse della controinteressata al trasferimento per cui è causa, sollevata dal Comune di Casaluce nella memoria di replica prodotta per l'udienza di discussione sempre nel ricorso n. 1831 del 2022, alla luce di quanto rappresentato dalla stessa controinteressata nella propria memoria di replica. In essa ha infatti rappresentato di avere assegnato in comodato alla Sanben s.r.l., società dei propri figli, i locali di Viale Europa 118, per l'attivazione di una parafarmacia; al riguardo ha precisato che trattasi di assegnazione in comodato gratuito revocabile *ad nutum*, e dunque in ragione degli esiti del presente giudizio. Ne discende la sussistenza del suo interesse concreto e attuale a controdedurre per il rigetto delle avverse deduzioni e conseguente conferma di legittimità del provvedimento impugnato.

Il Collegio deve inoltre respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Aversa in entrambi i ricorsi in epigrafe in quanto esso Comune non avrebbe emesso alcun provvedimento, né avrebbe alcuna competenza in merito al trasferimento delle farmacie essendo ogni procedura in capo alla Regione Campania. L'eccezione è infondata per la risolutiva circostanza che il Comune di Aversa è stata parte attiva del procedimento amministrativo volto all'adozione del provvedimento impugnato in quanto quest'ultimo è stato adottato proprio sulla base di attestazioni del suddetto Comune che hanno costituito atti presupposti del provvedimento stesso e sono stati oggetto di impugnazione in entrambi i ricorsi. Per la stessa predetta risolutiva circostanza deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata



dalla Azienda Sanitaria Locale di Caserta in entrambi i ricorsi, che ha sostenuto che con riferimento al *thema decidendum* non si rinverrebbero profili di illegittimità né di contestazione dell'operato di essa ASL ed ha chiesto pertanto di essere estromessa dal presente giudizio.

Passando al merito, devono ritenersi fondati e vanno pertanto accolti il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti n. 1831 del 2022 e il ricorso n. 2799 del 2022.

Colgono nel segno le censure di cui al primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti n. 1831 del 2022 e di cui al secondo motivo del ricorso n. 2799 del 2022 con cui entrambe le parti ricorrenti - la Farmacia Maria SS. di Casaluce s.a.s. del Dott. Aurisicchio Silvestro & C. e la Farmacia S. Pio s.n.c., titolari delle due sedi farmaceutiche di Casaluce site, rispettivamente, alla via Circumvallazione n. 39 e alla via Dante n. 28 del Comune di Casaluce (CE), e il Comune di Casaluce - deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971 e della L. n. 362/1991 nonché le censure di cui al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti n. 1831 del 2022 e del settimo motivo del ricorso n. 2799 del 2022 con cui i ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato per contraddittorietà manifesta.

In sintesi le Farmacie ricorrenti nel ricorso RG. 1831/2022 lamentano l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto avente ad oggetto un trasferimento dei locali della farmacia in un Comune diverso da quello d'appartenenza e al di fuori della zona di pertinenza assegnata. L'intero procedimento sarebbe fondato sull'erroneo presupposto che i locali individuati dalla controinteressata per la nuova sede farmaceutica n. 9 di Aversa (di cui la stessa è titolare) ubicati nel Comune di Casaluce - e ciò sarebbe incontestato- hanno il solo accesso civico ricadente nel Comune di Aversa.

Nel ricorso per motivi aggiunti pongono in evidenza la circostanza che l'appartenenza dell'immobile al territorio di Casaluce non sarebbe mai stata messa in discussione ma anzi confermata dagli stessi Enti resistenti. In particolare il Comune di Aversa nelle proprie attestazioni avrebbe sempre ammesso che il fabbricato "ricade nel territorio del Comune di Casaluce". Inoltre nello stesso provvedimento impugnato la Regione Campania ha dato atto della circostanza che è stato il Comune di Casaluce a rilasciare al proprietario dei locali i titoli edilizi per la realizzazione dello stesso.

Il Comune di Casaluce lamenta l'illegittimità del trasferimento della sede farmaceutica per cui è causa in quanto afferisce locali ubicati in un altro Comune, diverso da quello

d'appartenenza e al di fuori della zona di pertinenza assegnatagli. L'intero procedimento sarebbe fondato sull'erroneo presupposto che i locali individuati dalla controinteressata per la nuova sede farmaceutica n. 9 di Aversa (di cui la stessa è titolare) ubicati nel Comune di Casaluce hanno il solo accesso civico ricadente nel Comune di Aversa. Parte ricorrente lamenta che, benché sia pacifico che l'immobile appartenga al territorio di Casaluce, sarebbe incomprensibile la ragione per cui Regione e Comune di Aversa abbiano avallato una richiesta di trasferimento in locali appartenenti ad altro Comune, senza una norma che lo legittimi, sul presupposto che il solo ingresso affaccia su una strada del Comune che l'ha autorizzata. In caso contrario la nuova sede della Farmacia D'Antonio, pur essendo la sede farmaceutica n. 9 di Aversa, dovrebbe pagare tutte le tasse ed imposte (IMU, TARI, rifiuti speciali) non al comune di Aversa (che ha sempre affermato che il fabbricato appartiene al territorio di Casaluce), ma ad altro ente. D'altra parte, nel D.D. n. 162/2022, la Regione Campania, prendendo atto dei titoli edilizi dell'immobile *de quo*, riferisce della *"copia segnalazione certificata agibilità [...] presentata al Comune di Casaluce (CE), per l'immobile ubicato in Aversa (CE) in viale Europa n. 118"*.

In punto di diritto l'art. 13 del d.P.R. 1275/1971 - Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico - al comma 1 dispone *"Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale..."* e l'art. 1 della L. n. 362/1991 - Norme di riordino del settore farmaceutico - prevede *"Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie."*

Il Collegio, confermando quanto già rappresentato da questa Sezione nell'ordinanza n. 1009 del 18 maggio 2022, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dalle farmacie ricorrenti nel ricorso n. 1831 del 2022, ritiene che le suddette disposizioni normative, peraltro richiamate espressamente nel provvedimento impugnato, siano chiare nel consentire il trasferimento unicamente in altro locale nell'ambito dello stesso territorio comunale nel quale è stata concessa l'autorizzazione.

Considerato che è pacifico in atti, come sostenuto in entrambi i ricorsi dai ricorrenti, che il locale ove la controinteressata intende trasferire la sede farmaceutica n. 9 di Aversa (di cui la stessa è titolare) è ubicato nel diverso Comune di Casaluce, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimamente adottato.

Né può accogliersi la tesi della controinteressata secondo la quale la circostanza che il sedime dell'immobile ove trasferire la farmacia ricada nel territorio del Comune di Casaluce non assumerebbe rilevanza in quanto ciò che rileverebbe ai fini della legittimità del trasferimento dei locali sarebbe il rispetto delle condizioni prescritte dagli art. 13 del d.P.R. n. 1275/71 e dell'art. 1 della L. 362/91 all'interno della P.O. di riferimento, ovvero il rispetto della distanza di 200 m dalla farmacia più vicina, dovendosi misurare tale distanza tra soglia di ingresso e soglia di ingresso; ciò che rileverebbe nel caso *de quo* sarebbe esclusivamente la inclusione del Viale Europa, civico 118, nel perimetro della sede farmaceutica assegnatale, avendo della piena facoltà di scelta dei locali ove allocare l'esercizio.

Ed invero il trasferimento riguarda i locali ed è pacifico, come detto, che i locali si trovano nel Comune di Casaluce.

Lo stesso Comune di Aversa nelle proprie attestazioni ha sempre ritenuto che il fabbricato ricade nel territorio del Comune di Casaluce. In particolare l'Ufficio Statistica del Comune di Aversa nell'atto prot. 14704 del 30 marzo 2021, versato in atti, ha attestato *"che il fabbricato sopra identificato, ricade nel territorio del Comune di Casaluce (CE)..."* e nell'attestato prot. n. 29876 del 17 giugno 2021 il Sindaco di Aversa ha rappresentato *"Che il trasferimento della farmacia della d.ssa D'Antonio Marina, nei nuovi locali insistenti nel territorio del confinante comune di Casaluce (CE)..."*.

Che il riferimento della sede debbano essere i locali si evince anche dagli ultimi commi delle medesime suddette disposizioni normative che i ricorrenti assumono violate.

Ed invero l'art. 13 del d.P.R. 1275/1971 dispone altresì *"Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico."* e l'art. 1 della L. n. 362/1991 prevede inoltre *"Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico."*

La questione della distanza e la relativa misurazione non può che venire presa in considerazione solo successivamente e peraltro le suddette norme dispongono che essa sia misurata *"tra soglia e soglia delle farmacie"* e quindi tra soglia e soglia dei rispettivi locali.

Pertanto, come condivisibilmente sostenuto dai ricorrenti, nessuna norma richiama il mero accesso alle sedi farmaceutiche stesse.

A ciò aggiungasi che anche nella parte del provvedimento impugnato in cui la Regione Campania ha dato atto della istruttoria effettuata si fa sempre riferimento ai locali e nella parte del dispositivo si autorizza il trasferimento "dai locali ... ai locali"; né parte resistente avrebbe potuto disporre diversamente alla luce della suddetta normativa.

In particolare nel preambolo del provvedimento impugnato è rappresentato "TENUTO CONTO che agli atti è depositata, allegata alla suddetta istanza, la seguente documentazione:

- *relazione tecnica descrittiva dei locali da adibire a sede farmaceutica redatta dall'Ing. ...., con la quale descrive i locali, il progetto distributivo, gli impianti di illuminazione, climatizzazione, estrazione ed immissione di aria, l'impianto elettrico, di rete LAN, di allarme e delle telecamere a circuito chiuso, la rete di distribuzione interna dell'impianto idrico;*
- *elaborato grafico della superficie complessiva dei locali relativa alla distribuzione degli ambienti e alla disposizione delle attrezzature, a firma dell'Ing. ....;*
- *comunicazione inizio lavori asseverata, art. 22 d.P.R. n. 380/2001, artt. 19 e 19bis l. 241/90, artt. 5, 6 e 7 d.P.R. 160/2010, depositata presso il Comune di Casaluce (CE) in data 28.09.2021, prot. n. 9645;*
- *copia comunicazione fine lavori depositata presso il Comune di Casaluce (CE) in data 22.02.2022, prot. N. 1250;*
- *copia segnalazione certificata agibilità (art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, art. 19 L. 241/90) presentata al Comune di Casaluce (CE), per l'immobile ubicato in Aversa (CE) in viale Europa n. 118".*

Pertanto dal medesimo provvedimento impugnato emerge che la comunicazione di inizio lavori asseverata, la comunicazione di fine lavori e la segnalazione certificata di agibilità dei locali sono state presentate presso il Comune di Casaluce e cioè in un Comune diverso da quello di Aversa presso il quale ha sede all'attualità la sede farmaceutica della controinteressata, oggetto del provvedimento di trasferimento impugnato.

Dal contenuto del provvedimento impugnato nella parte sopra richiamata emerge altresì la contraddittorietà dello stesso, dedotta dai ricorrenti in entrambi i ricorsi, in quanto la Regione resistente, dopo aver rappresentato che anche la segnalazione certificata di agibilità dei locali è stata presentata presso il Comune di Casaluce ha poi disposto il

trasferimento rappresentando che l'immobile è "ubicato in Aversa(CE) in viale Europa n. 118.

Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l'accoglimento del ricorso assunto al numero di registro generale 1831 del 2022, e dei successivi motivi aggiunti, e del ricorso assunto al numero di registro generale 2799 del 2022 e, conseguentemente, l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania avente ad oggetto "Comune di Aversa (CE) sede farmaceutica n. 9 titolare Dott.ssa D'Antonio Marina trasferimento esercizio dai locali di Viale Europa n. 48 ai nuovi locali di Viale Europa n. 118 Autorizzazione".

Le spese, tenuto conto dell'avvenuta riunione, vengono compensate nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Caserta, sussistendo opportune ragioni di equità, mentre per il resto seguono le regole della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

F.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi R.G. n. 1831 del 2022 e R.G. n. 2799 del 2022, come in epigrafe proposti:

- li riunisce;
- li accoglie e, per l'effetto, annulla il Decreto Dirigenziale n. 162 del 31 marzo 2022 della Regione Campania;
- condanna in solido la Regione Campania, il Comune di Aversa e D'Antonio Marina al pagamento della complessiva somma di € 6.000,00 (euro seimila/00) in favore della Farmacia Maria SS. di Casaluce s.a.s. del Dott. Aurisicchio Silvestro & C. e della Farmacia S. Pio s.n.c., da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e del Comune di Casaluce, nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna parte, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata;
- spese compensate nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Caserta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Barbara Cavallo, Presidente FF

Gabriella Caprini, Consigliere.

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosalba Giansante**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Barbara Cavallo**

**IL SEGRETARIO**

COMUNE DI AVERSA Prot.0036861-29/06/2023-c\_a512-PG-0003-00020005-C 0079

COMUNE DI AVERSA Prot.0008070-10/02/2023-c\_a512-PG-0006-0005-A 0011

COMUNE DI AVERSA Prot.0036861-29/06/2023-c\_a512-PG-0003-00020005-C 0079